

La valutazione della continuità aziendale

Giacomo Manzana Elena Iori   

ROVERETO

Via S. Maria, 55 T 0464.420613
38068 Rovereto F 0464.458657

VERONA

Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986
37135 Verona F 045.509627

MILANO

Via M. Pagano, 67 T 02.4813821
20145 Milano F 02.48197197

www.LimaRe.it

Re

www.manzana.it

VII

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Continuità aziendale – codice civile

La continuità aziendale è richiamata **dall'art. 2423-bis del Codice civile al n. 1**; viene detto «*La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella **prospettiva della continuazione dell'attività***».

L'art. 2423-bis del Codice civile nel definire i **Principi di redazione del bilancio** prevede che «*Nella redazione del bilancio (...) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella **prospettiva della continuazione dell'attività**, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*».

Continuità aziendale – codice civile

Relazione sulla gestione (Art. 2428 co. 3 CC Art 3 D.Lgs.87/92, artt. 94 e 100 D.Lgs.209/05)

*«Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una **descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta**».*

Continuità aziendale – IAS 1

Lo **IAS 1** stabilisce che «il bilancio deve essere redatto **nella prospettiva della continuazione dell'attività** a meno che la direzione aziendale:

- non intenda liquidare l'entità o interrompere l'attività, o
- non abbia alternative realistiche a ciò.

Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate».

CONTINUITA' AZIENDALE – OIC 11

21. L'articolo 2423-*bis*, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che **l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.**

CONTINUITA' AZIENDALE – OIC 11

22. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una **valutazione prospettica** della capacità dell'azienda di continuare a costituire un **complesso economico funzionante** destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a **un periodo di almeno dodici mesi** dalla data di riferimento del bilancio.

- >> Disposizione simile a quella contenuta nel **OIC 11 par. 4.2** par. 20 (*dalla data di chiusura dell'esercizio*) e nello **IAS 1**.
- >> **L'OIC 5 (par. 7)** prevede che: «*Il postulato del «going concern» si fonda sul presupposto «dell'azienda come complesso funzionante e destinato a continuare a funzionare per almeno i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio».*
- >> In ambito di **revisione legale** (Isa 570) vi è unanime indicazione circa la «durata» dell'orizzonte temporale **12 mesi**.
- >> L'orizzonte per **amministratori e sindaci è prevista in 3 anni** nel Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009.

Indicatori della crisi – Art. 13 Dlgs 14/2019

Art. 2 co. 1 del Dlgs 14/2019 («Definizioni»)

- **«insolvenza»** (lett. b), riprende esattamente, con una vera e propria parafrasi, la nozione dell'art. 5 Lf, coincide con «lo stato del debitore che **si manifesta** con l'impossibilità per l'imprenditore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni»;
- **«crisi»**, (lett. a), viene definita come lo «stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore [= probabile impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni] e che per le imprese **si manifesta** come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate».

Un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario.

Un evento è possibile quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi; quindi il grado di accadimento dell'evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta dunque di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione (OIC 31 par. 12)

Continuità regolarità nell'adempimento delle obbligazioni

Continuità «controllata» possibile (ridotta probabilità) di non adempiere regolarmente alle obbligazioni

Crisi probabile (non ridotta e verosimile probabilità) di non adempiere regolarmente alle obbligazioni

CONTINUITA' AZIENDALE – OIC 11

1 22. (...)_Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, **siano identificate significative incertezze** in merito a tale capacità, nella **nota integrativa**

- devono essere chiaramente **fornite le informazioni** relative a ●fattori di rischio, ●assunzioni effettuate e ●incertezze identificate, nonché ai ●piani aziendali futuri **per far fronte a tali rischi e incertezze.**
- devono essere **esplicitate le ragioni** che **qualificano come *significative*** ●le incertezze esposte e ● le ricadute sulla continuità aziendale.

Un esempio concreto di tale informativa è rinvenibile nel **documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, allegato 1, esempio 2, pagine 11 e 12 (Vedi dopo →).**

CONTINUITA' AZIENDALE – OIC 11

Gli amministratori devono quindi **descrivere**

- **l'origine e la natura di tali incertezze e**
- **le argomentazioni a sostegno della decisione di redigere comunque** il bilancio adottando il presupposto della continuità aziendale.

Per esempio, con riferimento:

- **al rischio di liquidità**, che può emergere dalle difficoltà a ottenere finanziamenti, un'impresa potrebbe avere diversificato le fonti di finanziamento e la disponibilità di linee di credito, così da limitarlo e renderlo gestibile. In questo caso, potrebbe sinteticamente indicare linee di credito, affidamenti e leasing in corso: l'indicazione del grado di utilizzo delle linee di credito può essere opportuna, così come l'illustrazione delle scadenze per fasce temporali;
- **ai costi** può essere utile l'informazione sul possibile contenimento degli stessi, in modo da agire sul punto di pareggio;
- Il **personale**, può essere utile l'informazione sul ricorso alla cassa integrazione così come alle ferie, anche pregresse, che il personale di molte imprese deve ancora utilizzare.
- i **rischi legati a mercati esteri** può essere utile l'informazione come questi possono essere limitati se l'impresa opera in differenti Paesi;
- a un **aumento dei tassi di interesse** se, per esempio, ha stipulato finanziamenti a tasso fisso, oppure se si è coperta con derivati del tipo Irs;
- Medesimo discorso per i **rischi di prezzo e per quelli valutari**, se adeguatamente coperti.

Quanto illustrato può consentire anche a **sindaci e revisori** di formulare le rispettive relazioni.

CONTINUITA' AZIENDALE – OIC 11

23. Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, **NON** **vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività**, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo.

La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

CONTINUITA' AZIENDALE – OIC 11

2

23.(...)

Di seguito si riportano **alcuni esempi** non esaustivi degli effetti che il mutato orizzonte temporale di riferimento può determinare sull'applicazione dei principi contabili nazionali in relazione a talune voci di bilancio:

- a) la **revisione della vita utile** e del **valore residuo delle immobilizzazioni**, ai sensi dell'OIC 16 “Immobilizzazioni materiali” e dell'OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”, tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda;
- b) la stima del **valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9** “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali” tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi si fa riferimento al *fair value* per la determinazione del valore recuperabile;
- c) l'esame dei contratti esistenti per la **rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell'OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto”**. La limitatezza dell'orizzonte temporale di riferimento può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici che si suppone saranno conseguiti;
- d) la revisione delle **relazioni di copertura ai sensi dell'OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”** alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
- e) la valutazione della recuperabilità delle **imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25 “Imposte sul reddito”**, alla luce delle mutate prospettive aziendali.

CONTINUITA' AZIENDALE – OIC 11

24. Quando, ai sensi dell'articolo 2485 del codice civile, **viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 2484 del codice civile**, il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.

CONTINUITA' AZIENDALE – OIC 5

L'OIC 5 prevede che: «L'abbandono dei **criteri di funzionamento** propri del bilancio d'esercizio ed il passaggio ai **criteri di liquidazione** deve avvenire nel momento in cui l'azienda non costituisca più un complesso produttivo funzionante e, a seguito della cessazione dell'attività produttiva, si sia trasformata in un mero coacervo di beni destinati al realizzo diretto, all'estinzione dei debiti ed alla ripartizione ai soci dell'attivo netto residuo».

«Nel caso in cui dovesse venir meno il presupposto di continuità, cambiano i criteri di valutazione da adottare in quanto quelli adottati devono tener conto delle prospettive di liquidazione (vedi **Oic 5 – valutazione in rendiconto di gestione**)».

CONTINUITA' AZIENDALE: Principio di Revisione 570 - possibili indicatori

Per valutare le situazioni in cui il presupposto della continuità aziendale potrebbe non essere appropriato, l'OIC5 richiamata il Principio di Revisione 570, il quale individua la seguente lista di possibili indicatori:

Indicatori finanziari

- ▶ situazione di **deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo**;
- ▶ **prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza** senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- ▶ indicazioni di **cessazione del sostegno finanziario** da parte dei finanziatori e altri creditori;
- ▶ bilanci storici o prospettici che mostrano **cash flow negativi**;
- ▶ principali **indici economico-finanziari negativi**; o in costante peggioramento;
- ▶ **consistenti perdite** operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;
- ▶ mancanza o discontinuità nella **distribuzione dei dividendi**;
- ▶ incapacità di saldare i **debiti alla scadenza**; e di incassare i crediti alla scadenza
- ▶ incapacità nel rispettare le **clausole contrattuali** dei prestiti (covenants);
- ▶ cambiamento delle **forme di pagamento concesse dai fornitori** dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- ▶ incapacità di **ottenere finanziamenti** per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari;

CONTINUITA' AZIENDALE: Principio di Revisione 570 - possibili indicatori

Indicatori gestionali

- ▶ perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli; o dei sindaci (specie se di recente nomina)
- ▶ perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- ▶ Difficoltà nell'organico del personale o scarsità di rifornimenti fondamentali

Altri indicatori

- ▶ capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- ▶ contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare;
- ▶ modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa
- ▶ Sopravvenuta mancanza dei requisiti per il mantenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività sociale prevalente;
- ▶ [...]

DURATA MINIMA

b) PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE – OIC 11

22. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una **valutazione prospettica** della capacità dell'azienda di continuare a costituire un **complesso economico funzionante** destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a **un periodo di almeno dodici mesi** dalla data di riferimento del bilancio.

- >> Disposizione simile a quella contenuta nel **OIC 11 par. 4.2** par. 20 (*dalla data di chiusura dell'esercizio*) e nello **IAS 1**.
- >> **L'OIC 5 (par. 7)** prevede che: «*Il postulato del «going concern» si fonda sul presupposto «dell'azienda come complesso funzionante e destinato a continuare a funzionare per almeno i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio».*»
- >> In ambito di **revisione legale** (Isa 570) vi è unanime indicazione circa la «durata» dell'orizzonte temporale **12 mesi**.
- >> L'orizzonte per **amministratori e sindaci è prevista in 3 anni** nel Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009.

Da quando? Logica vorrebbe che i 12 mesi «partissero» dall'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci. **Invece la prassi, le indicazioni dei massimi organi di vigilanza e l'OIC 11 fanno coincidere i 12 mesi con l'esercizio sociale (dalla data di riferimento del bilancio).**

Continuità aziendale: Ambito temporale di valutazione

L'OIC 5 (par. 7) prevede che: «*Il postulato del «going concern» si fonda sul presupposto «dell'azienda come complesso funzionante e destinato a continuare a funzionare per almeno i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio».* Disposizione simile a quella contenuta nel **OIC 11 par. 4.2** par. 20 (*dalla data di chiusura dell'esercizio*) e nello **IAS 1**.

>> In ambito di **revisione legale** (Isa 570) vi è unanime indicazione circa la «durata» dell'orizzonte temporale **12 mesi**.

>> L'orizzonte per **amministratori e sindaci** è prevista in **3 anni** nel Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009

Da quando? Logica vorrebbe che i 12 mesi «partissero» dall'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci. **Invece la prassi, le indicazioni dei massimi organi di vigilanza e l'OIC 11 fanno coincidere i 12 mesi con l'esercizio sociale (dalla data di riferimento del bilancio).**

INDICATORI

Continuità aziendale: Principio di Revisione 570 - possibili indicatori

Per valutare le situazioni in cui il presupposto della continuità aziendale potrebbe non essere appropriato, l'OIC5 richiamata il Principio di Revisione 570, il quale individua la seguente lista di possibili indicatori:

Indicatori finanziari

- ▶ situazione di **deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo**;
- ▶ **prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza** senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- ▶ indicazioni di **cessazione del sostegno finanziario** da parte dei finanziatori e altri creditori;
- ▶ bilanci storici o prospettici che mostrano **cash flow negativi**;
- ▶ principali **indici economico-finanziari negativi**; o in costante peggioramento;
- ▶ **consistenti perdite** operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;
- ▶ mancanza o discontinuità nella **distribuzione dei dividendi**;
- ▶ incapacità di saldare i **debiti alla scadenza**; e di incassare i crediti alla scadenza
- ▶ incapacità nel rispettare le **clausole contrattuali** dei prestiti (covenants);
- ▶ cambiamento delle **forme di pagamento concesse dai fornitori** dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- ▶ incapacità di **ottenere finanziamenti** per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari;

Continuità aziendale: **Principio di Revisione 570 - possibili indicatori**

Indicatori gestionali

- ▶ perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli; o dei sindaci (specie se di recente nomina)
- ▶ perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- ▶ Difficoltà nell'organico del personale o scarsità di rifornimenti fondamentali

Altri indicatori

- ▶ capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- ▶ contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare;
- ▶ modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa
- ▶ Sopravvenuta mancanza dei requisiti per il mantenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività sociale prevalente;
- ▶ [...]

POSSIBILI SCENARI

Continuità aziendale: **Consob 2009 – possibili scenari**

L'analisi del presupposto della continuità aziendale da parte degli amministratori

Il Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, il quale «*non ha un contenuto precettivo autonomo [...] bensì richiama tutti i partecipanti al processo di elaborazione delle relazioni finanziarie ad una puntuale ed esaustiva applicazione delle norme e dei principi contabili di riferimento considerati nella loro interezza*», e che fa riferimento al framework dei **principi contabili internazionali** delinea **tre possibili scenari** di incertezza relativi al presupposto della continuità aziendale.

>> A causa dei diversi principi di riferimento, le disposizioni di tale documento non sono necessariamente del tutto coerenti con quelle del citato OIC 5.

Continuità aziendale: Consob 2009 – possibili indicatori

Scenario 1 (incertezze, ma “non significative”)

Gli amministratori **hanno la ragionevole aspettativa** che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile ed hanno preparato il bilancio nel presupposto della continuità aziendale; le eventuali incertezze rilevate non risultano essere significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale

>> Trattamento: nelle nella **relazione sulla gestione**

- descrivere le eventuali incertezze riscontrate, e gli eventi e le circostanze che hanno condotto gli amministratori a considerare tali incertezze superabili e a considerare raggiunto il presupposto della continuità aziendale

Continuità aziendale: Consob 2009 – possibili indicatori

Nella **relazione sulla gestione**:

- 1. Vengono richiamate le parti del bilancio in cui sono descritte le attività del Gruppo, insieme con i fattori che verosimilmente ne influenzeranno il futuro sviluppo, la performance e la posizione; la posizione finanziaria del Gruppo, i flussi di cassa, la liquidità e i finanziamenti; gli obiettivi del Gruppo, le sue politiche e i processi di gestione del capitale, gli obiettivi di gestione dei rischi finanziari, i dettagli degli strumenti finanziari e delle attività di copertura e la propria esposizione ai rischi di credito e di liquidità.*
- 2. Come evidenziato nella pagina W del documento, il Gruppo fa fronte alle proprie esigenze giornaliere del capitale circolante attraverso un fido per scoperto che sarà rinnovato in data XXX. Le attuali condizioni economiche creano incertezze in particolare con riferimento a (i) il livello della domanda dei prodotti del Gruppo; (ii) il tasso di cambio con le valute con le quali vengono acquistate le materie prime utilizzate dal Gruppo e (iii) la disponibilità di finanziamenti bancari nel prossimo futuro.*
- 3. Le stime e le proiezioni del Gruppo, nel tener conto dei possibili mutamenti che ragionevolmente possono prodursi nella performance del giro di affari, dimostrano che il Gruppo è in grado di operare con l'attuale livello di finanziamenti. Il Gruppo inizierà trattative con le banche per il rinnovo dei finanziamenti a tempo debito e non ha, allo stato attuale, richiesto un impegno scritto che tali finanziamenti saranno rinnovati. Comunque, il Gruppo ha discusso con gli istituti finanziatori in merito alle future necessità di finanziamento e non sono stati sottoposti all'attenzione della direzione elementi che possano suggerire che il rinnovo non sia prossimo a condizioni accettabili.*

Continuità aziendale: Consob 2009 – possibili indicatori

Scenario 2 (continuità, in presenza di significative incertezze)

Gli amministratori hanno **identificato fattori** che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro, **ma considerano che sia comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale per redigere il bilancio**

>>Trattamento: nelle **note esplicative al bilancio**

- Indicare in modo esplicito la sussistenza delle significative incertezze riscontrate che possono determinare dubbi significativi sulla continuità aziendale.
- Descrivere adeguatamente origine e natura di tali incertezze, nonché le argomentazioni a sostegno della decisione di redigere comunque il bilancio secondo il presupposto della continuità aziendale

Continuità aziendale: Consob 2009 – possibili indicatori

Nelle note al bilancio:

1. *Vengono richiamate le parti del bilancio in cui sono descritte le attività del Gruppo, insieme con i fattori che verosimilmente ne influenzeranno il futuro sviluppo, la performance e la posizione (...);*
2. *Come evidenziato nella pagina W del bilancio, il contesto economico attuale è particolarmente difficile e il Gruppo ha riportato una perdita operativa nell'anno. La direzione ritiene anche che la prospettiva implichi significative sfide in termini di volume delle vendite e di prezzi così come di costi. Quantunque la direzione abbia predisposto misure per preservare la cassa e sia riuscita ad ottenere finanziamenti addizionali, queste condizioni creano significative incertezze sui futuri risultati e sui flussi di cassa.*
3. *Come spiegato a pagina Y del bilancio, gli amministratori stanno cercando di vendere beni di proprietà per assicurarsi ulteriore capitale circolante. Il Gruppo è in trattative con un potenziale acquirente ma non vi è certezza che si procederà alla vendita. Sulla base delle negoziazioni condotte finora, gli amministratori hanno una ragionevole aspettativa che tutto procederà nel migliore dei modi, ma se così non fosse il Gruppo avrà bisogno di ulteriori finanziamenti.*
4. *Come chiarito a pagina Z del bilancio, il Gruppo ha avviato trattative con le banche finanziatrici relativamente ad un finanziamento ulteriore che potrebbe rendersi necessario qualora la vendita degli assets non andasse a buon fine, oppure intervenissero significativi cambiamenti in negativo nel volume delle vendite o nella redditività. E' probabile che queste trattative si prolungheranno per un certo periodo di tempo. La direzione sta ricercando anche fonti alternative nel caso in cui il finanziamento aggiuntivo non possa essere erogato a breve, ma non ha ancora ricevuto un impegno vincolante.*
5. *Secondo gli amministratori, a causa dell'insieme di tutte le circostanze sopra evidenziate sussiste una rilevante incertezza che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo e della società di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale. Ciononostante, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, ed aver valutato le incertezze sopra descritte, la direzione ha la ragionevole aspettativa che il Gruppo e la società abbiano adeguate risorse per continuare l'esistenza operativa in un prevedibile futuro. Per queste ragioni, essa continua ad adottare il presupposto della continuità aziendale nella preparazione del bilancio.*

Continuità aziendale: Consob 2009 – possibili indicatori

Scenario 3 (assenza del presupposto)

Gli amministratori considerano che **sia improbabile che la società continui** la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile e **non ritengono appropriato redigere il bilancio sul presupposto della continuità aziendale**

>>Trattamento: nelle note esplicative al bilancio

- Descrivere con chiarezza e completezza le motivazioni della conclusione raggiunta e le politiche contabili adottate per la redazione del bilancio in assenza del presupposto della continuità aziendale

Continuità aziendale: **possibili scenari**

1. Incertezze non
significative

Bilancio con criteri di funzionamento
Eventuale informativa in relazione sulla gestione

2. Incertezze
significative con
going concern
adeguato

Bilancio con criteri di funzionamento
Informativa di dettaglio in nota su natura delle
incertezze e argomentazioni per l'adozione del
presupposto della continuità aziendale

3. Incertezze
significative con
going concern non
adeguato

Bilancio con criteri di liquidazione
Informativa di dettaglio su motivazioni per cui si
ritiene presupposto continuità aziendale non adeguato

Manzanalori Associati
STUDIO COMMERCIALISTI

LimaRe
SOCIETA' REVISIONE

ROVERETO

Via S. Maria, 55 T 0464.420613
38068 Rovereto F 0464.458657

VERONA

Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986
37135 Verona F 045.509627

MILANO

Via M. Pagano, 67 T 02.4813821
20145 Milano F 02.48197197

www.LimaRe.it Re
www.manzana.it VII